

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 15,20 (quindici e venti minuti).

5 aprile 2024

In Milano, nel mio studio in Via Francesco Cherubini n. 6.
Avanti a me MAURO GRANDI Notaio in Milano, iscritto nel ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente:

- DESTEFANIS ANGELICA, nata a Stresa il 26 settembre 1973, domiciliata per la carica presso l'infra indicata sede sociale.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

"LA CHIAVE DELLA VITA"

con sede in Stresa, Viale Siemens n. 24, Codice Fiscale 93044300031, e a tal fine

premette

che a seguito di avviso di convocazione inviato in tempo utile ai sensi di legge e di statuto in data 27 marzo 2024 è stata indetta per oggi l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto dell'associazione per l'iscrizione al RUNTS

Ciò premesso

la Comparente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, nell'indicata qualità, la Comparente che, con il consenso dell'Assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodichè il Presidente dichiara e fa constatare:

- che per il Consiglio Direttivo è presente ella stessa quale Presidente e sono presenti CAVAGNINO MATTEO GIOVANNI MARIA, COPPINI FRANCO e ERCOLANO GIANFRANCO;

- che l'Associazione non ha nominato alcun organo di controllo, non essendosi ad oggi verificate le condizioni previste dalla legge o dallo statuto per la sua istituzione;

- che sono presenti numero 11 (undici) dei 14 (quattordici) Associati aventi diritto di voto, e precisa che i partecipanti all'assemblea risultano dall'elenco analitico che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione ai sensi di legge;

REGISTRATO A MILANO
IL 09/04/2024
N. 32776 SERIE 1T
ESATTI EURO 245,00
DI CUI EURO 45,00
PER IMPOSTA DI BOLLO

- che pertanto la presente assemblea, validamente convocata a seguito del surrichiamato avviso di convocazione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, è regolarmente costituita.

Il Presidente procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esponendo le ragioni per le quali si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguarlo alle previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore) e consentire all'Associazione di essere qualificata quale Ente del Terzo Settore, nonché alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo, in conformità alle previsioni contenute nel nuovo statuto dell'associazione.

Al riguardo il Presidente fa presente all'assemblea come l'Associazione abbia tutte le caratteristiche occorrenti per essere qualificata come Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 32-34 del predetto d.lgs. 117/2017, con conseguente iscrizione dell'Associazione stessa nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.M. 106/2020.

Il Presidente presenta quindi all'assemblea il nuovo testo di statuto che, firmato dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", statuto dal quale risulta anche la nuova denominazione dell'Associazione, modificata in conformità a quanto richiesto dal d.lgs. 117/2017 in "ASSOCIAZIONE LA CHIAVE DELLA VITA ODV".

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea:

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) Di adeguare lo statuto dell'Associazione alla nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore) mediante l'abrogazione dello statuto vigente e la conseguente adozione in sua sostituzione di un nuovo testo di statuto che, presentato dal Presidente all'assemblea ed approvato prima articolo per articolo e poi nel suo complesso, si trova allegato al verbale dell'assemblea medesima.

B) Di dare atto che, a seguito dell'efficacia della delibera di adozione del nuovo testo di statuto sopra indicato ed a seguito della iscrizione nel Registro del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione viene modificata in:

"ASSOCIAZIONE LA CHIAVE DELLA VITA ODV"

C) Di autorizzare tutti i competenti uffici ad annotare con la nuova denominazione tutte le partite ovunque esistenti al nome dell'Associazione presso uffici pubblici o privati, senza necessità di ulteriori atti identificativi.

D) Di prendere atto delle dimissioni di tutti i membri del

Consiglio Direttivo e di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nelle persone di:

- DESTEFANIS ANGELICA, nata a Stresa il 26 settembre 1973, Codice Fiscale DST NLC 73P66 I976X;
- CAVAGNINO MATTEO GIOVANNI MARIA, nato a Borgomanero il 16 gennaio 1984, Codice Fiscale CVG MTG 84A16 B019H;
- ERCOLANO GIANFRANCO, nato a Sorrento il 31 luglio 1977, Codice Fiscale RCL GFR 77L31 I862P;
- COPPINI FRANCO, nato a Stresa il 1° dicembre 1966, Codice Fiscale CPP FNC 66T01 I976G;
- COPPINI TOMMASO, nato a Locarno (Svizzera) il 27 aprile 1999, Codice Fiscale CPP TMS 99D27 Z133N.

Alla carica di Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione, viene nominata DESTEFANIS ANGELICA.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, come previsto dall'art. 10) dell'allegato Statuto.

D) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perchè abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente ai fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato per alzata di mano all'unanimità, e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

Dopodichè, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 15,45 (quindici e quarantacinque minuti).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15,50 (quindici e cinquanta minuti).

Consta di due fogli scritti da me e da persone di mia fiducia per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui.

F.to ANGELICA DESTEFANIS

F.to MAURO GRANDI Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 19181 DI REP.

N. 12037 DI RACC.

ELENCO DEI SOCI PRESENTI, ALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"LA CHIAVE DELLA VITA" DEL GIORNO 5 APRILE 2024

- DESTEFANIS ANGELICA, in proprio;
- CAVAGNINO MATTEO GIOVANNI MARIA, in proprio;
- RACCHELLI MARGHERITA, per delega conferita a CAVAGNINO MATTEO GIOVANNI MARIA;
- CORDERO CAMILLA, per delega conferita a DESTEFANIS ANGELICA;
- FERRARI ELISA, in proprio;
- PRANZINI CARLOTTA, per delega conferita a COPPINI TOMMASO;

- BELLANI CLAUDIA, per delega conferita a CAVAGNINO MATTEO

GIOVANNI MARIA;

- ERCOLANO GIANFRANCO, in proprio;
- BOTTESELLE FRANCESCO GIUSEPPE, in proprio;
- COPPINI FRANCO, in proprio;
- COPPINI TOMMASO, in proprio.

F.to ANGELICA DESTEFANIS

F.to MAURO GRANDI Notaio

ALLEGATO "B" AL N. 19181 DI REP.

N. 12037 DI RACC.

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede - Durata

1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, un'Organizzazione di Volontariato nella forma di Associazione non riconosciuta denominata:

"ASSOCIAZIONE LA CHIAVE DELLA VITA ODV".

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Stresa. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

4. L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione di volontariato è un'associazione aconfessionale ed apolitica, senza scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa, non incompatibili con la sua propria natura di associazione ed ente del terzo settore e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Le attività dell'associazione sono svolte esclusivamente in favore di terzi, avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017; le attività verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche

attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati possono essere persone fisiche o altri Enti del terzo settore, nel rispetto del limite massimo di legge e comunque in misura non superiore al 30% del numero complessivo dei soci, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie presentate al Consiglio di

amministrazione per iscritto;

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

4. La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati, oltre che di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, se nominato.

4. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel

verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. L'Assemblea delibera con voto palese. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

11. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, tra un minimo di 2 (due) ed un massimo di 9 (nove). Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, comunque non inferiore a 2 giorni.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede

designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo

di controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione

dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17, 33 e 36 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio di amministrazione ed intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle norme di cui al Decreto Legislativo 117/2017.

F.to ANGELICA DESTEFANIS

F.to MAURO GRANDI Notaio